



## ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. 33 DEL 01/12/2017

### IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE,

- **VISTA** la Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza, ivi incluso il porto di Ortona (Ch), ciò anche mediante l'emissione di ordinanze;
- **VISTO** il rapporto di servizio compilato in data 22/11/2017 dagli uffici della Divisione Tecnica di questa Autorità, con il quale si riferisce in merito alle anomalie tecniche ultimamente riscontrate in corrispondenza delle strutture perimetrali del molo Martello nel porto di Ortona (Ch);
- **TENUTO CONTO** che le suddette anomalie, consistenti in deformazioni e fenditure profonde sulle sovrastrutture esistenti, fanno al momento presumere possibili dissesti dell'infrastruttura in questione, tanto da indurre l'avvio immediato di una campagna di approfondite indagini in sito e specifiche analisi onde accertare, relativamente all'infrastruttura medesima, le effettive condizioni di agibilità nonché la necessità di adeguati interventi di ripristino;
- **RITENUTO**, alla luce di quanto sopra, di dover comunque disporre subito l'interdizione all'operatività portuale del molo summenzionato, ciò in via precauzionale – per il prioritario principio della massima tutela dell'incolumità pubblica e dei lavoratori – sino a che, per lo stesso molo, non siano state riconosciute le condizioni della sicura funzionalità all'uso per cui esso è normalmente preposto;

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA

#### Art. 1

Con decorrenza immediata, sino all'emissione di apposito nuovo provvedimento, il molo Martello nello scalo marittimo di Ortona (Ch) è interdetto ad ogni operazione portuale.

Presso il suddetto molo, sono quindi vietati:

- l'ormeggio di imbarcazioni di qualunque tipo;
- lo sbarco, l'imbarco ed il deposito a terra di merci, attrezzature e manufatti di qualsiasi tipologia;
- il transito e la movimentazione di mezzi portuali operativi;

resta consentita la sola circolazione di ordinari veicoli stradali per attività di ispezione, di normale pulizia e per indagini tecniche sulle strutture del molo medesimo, comunque sino al limite di m 5,00 dal ciglio delle relative banchine.



## Art. 2

Per eccezionali esigenze o particolari circostanze, è fatta salva la facoltà di deroga alla presente ordinanza, ciò su espressa autorizzazione di questa Autorità di Sistema Portuale, previa richiesta allo stesso Ente da parte del soggetto eventualmente interessato supportata da adeguata documentazione descrittiva delle operazioni da effettuare.

## Art. 3

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali e gli operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto interessato.

## Art. 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

**IL PRESIDENTE**  
(Rodolfo Giampieri)